LLOYD'S
BROKER
INSURANCE
GROUP
- DIP (Documento informativo precontrattuale)
- DIP Aggiuntivo
- Condizioni di polizza comprensive di glossario
- Informativa privacy
BIGArtDealer

POLIZZA *BIGArtDealer*

DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
REGISTRATO IN BASTION TOWER, MARSVELDPLEIN 5, 1050 BRUXELLES, BELGIO.
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. È AUTORIZZATO DALLA BANCA NAZIONALE DEL BELGIO.
NUMERO DI REGISTRAZIONE: 3094.
INTERMEDIARIO IN VESTE DI MANUFACTURER DE FACTO: BIG SRL
PRODOTTO ALL RISKS BIG-FAD

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione All Risks, garantisce i beni oggetto dell'attività di mercanti d'arte, case d'asta e simili.

Che cosa è assicurato ?

I beni relativi all'attività dell'assicurato secondo le categorie merceologiche indicate nella scheda di assicurazione.

✓ L'assicurazione è prestata nella formula all risks, a titolo esemplificativo e non esaustivo vengono indennizzati i danni dovuti a furto, incendio, eventi accidentali o dolosi, rapina e vandalismo, incluso l'eventuale deprezzamento, dei beni presso le ubicazioni indicate, descritti e valorizzati in polizza o nell'inventario fornito.

La garanzia è prestata su base di "stima accettata" o "valore dichiarato", in base a quanto pattuito fra le Parti ed indicato nella scheda di assicurazione.

Sono inoltre assicurati qualora previsto nella
✓ scheda di polizza e secondo i limiti territoriali
✓ indicati:
✓ - I trasporti e le spedizioni
- Le merci presso terzi
- Le mostre e le fiere
- Alcune spese consequenziali al danno come il trasporto, il deposito, lo sgombero, lo smaltimento, l'installazione temporanea di protezioni e il servizio di sorveglianza fino a un
✓ massimo pari al 50% del danno e con un massimo di € 10.000.
- Le confische o le requisizioni di beni per incauto acquisto fino a un massimo di € 25.000.

L'assicurazione è prestata secondo quanto indicato nelle condizioni di assicurazione.

Che cosa non è assicurato ?

La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli nelle condizioni contrattuali.

Di seguito alcune delle principali Esclusioni:

✗ lavoro effettuato nel corso di interventi di restauro pulitura, riparazione, rincorniciatura o
✗ simile

✗ furto o sparizione misteriosa

furto o sparizione di o da un mezzo di trasporto stradale di qualsiasi tipo, qualora tale mezzo di
✗ trasporto stradale sia lasciato incustodito

uso normale o deterioramento graduale, logorio, difetto intrinseco, ruggine od ossidazione, tarme,
✗ parassiti e animali nocivi;

condizioni climatiche o atmosferiche, estremi di
✗ temperatura o di luce.

✗ guasto meccanico o elettrico

✗ Perdita di valore di mercato

✗ Dolo dell'assicurato.

✗ Rischio guerra e simili casistiche.

Rischio terrorismo, salvo che lo stesso non sia
✗ stato espressamente reincluso.

I danni indiretti.

Ci sono limiti di copertura ?

Il Prodotto prevede esclusioni e può prevedere franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al Fascicolo, alla scheda di polizza e alle condizioni generali e particolari.

Dove vale la copertura ?

La copertura vale su tutto il territorio italiano presso le ubicazioni indicate nel contratto.
Per le garanzie: merce presso terzi, trasporti e spedizioni, mostre e fiere, il limite territoriale è stabilito in base alle aree territoriali indicate nella scheda di assicurazione.

Che obblighi ho ?

Obblighi all'inizio del Contratto

- Il Contraente deve compilare il questionario che formerà parte integrante del Contratto.

Obblighi nel corso della durata del Contratto

- Il Contraente è tenuto al pagamento del premio secondo i termini previsti.
- Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta di ogni circostanza che intervenga a modificare ogni elemento del rischio assicurato dal presente contratto.

Obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento

- Fare denuncia per iscritto agli Assicuratori non appena possibile e comunque non oltre 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza;
- Farne denuncia scritta, nei casi di furto, rapina e/o altro reato, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia nel termine di 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;
- Fornire agli Assicuratori, nel più breve tempo possibile e comunque su richiesta degli stessi o di chi al momento li rappresenta, una distinta particolareggiata delle cose colpite da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria di Polizia.
- Conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e fornire tutte le prove ed informazioni sulle cose colpite dal sinistro, oltre che sulle circostanze e cause di questo, che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere;
- Informare tempestivamente gli Assicuratori del ritrovamento dei beni assicurati scomparsi o del luogo in cui essi si trovano.

Qualora uno degli obblighi suesposti non sia adempiuto, gli Assicuratori potrebbero rifiutare il sinistro, ridurre l'importo del risarcimento o cancellare la polizza secondo i termini contrattuali.

Quando devo pagare ?

L'intermediario Vi informerà della modalità e dei termini di pagamento previste.

Quando comincia la copertura e quando finisce ?

La copertura inizia dalla data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e ha durata annuale.
Non è previsto il tacito rinnovo è non è quindi necessaria disdetta per la sua naturale scadenza.
Il Contratto può terminare anticipatamente in caso di inesistenza del rischio, dichiarazioni inesatte o reticenti, in caso di aggravamento del rischio o a seguito di sinistro, secondo i termini previsti dalle condizioni contrattuali.

Come posso disdire la polizza

Non è prevista disdetta, il contratto si annulla alla naturale scadenza indicata nella scheda di polizza.

POLIZZA *BIGArtDealer*

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI
DIP AGGIUNTIVO DANNI

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
INTERMEDIARIO IN VESTE DI MANUFACTURER DE FACTO: BIG SRL
PRODOTTO ALL RISKS BIG-FAD
NUMERO VERSIONE DI DIP AGGIUNTIVO DANNI: V. 001
DATA DI REALIZZAZIONE DEL DIP AGGIUNTIVO DANNI: 01.01.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. È soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels
E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Terrorismo	È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati a seguito di atto terroristico presso l'Ubicazione del rischio descritta in polizza.
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO	
Nessuna	

Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Cosa fare in caso di sinistro	In caso di sinistro l'Assicurato, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 1915 Codice Civile, dovrà: - farne denuncia per iscritto agli Assicuratori non appena possibile e comunque non oltre 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza; - farne denuncia scritta, nei casi di furto, rapina e/o altro reato, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia nel termine di 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza; - fornire agli Assicuratori, nel più breve tempo possibile e comunque su richiesta della stessa o di chi al momento la rappresenta, una distinta particolareggiata delle cose colpite da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria di Polizia. - conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e fornire tutte le prove ed informazioni sulle cose colpite dal sinistro, oltre che sulle circostanze e cause di questo, che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere; - informare tempestivamente gli Assicuratori del ritrovamento dei beni assicurati scomparsi o del luogo in cui essi si trovano. L'Assicurato nel caso di perdita o danno ai beni assicurati dovrà a proprie spese, dietro ragionevole richiesta degli Assicuratori, fornire tutte quelle informazioni e prove che si riferiscono ai beni persi o danneggiati, circa la qualità, quantità, e valore, ed alle circostanze della perdita o del danno che egli sarà
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto di cui alla presente assicurazione. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del C.C.
Obblighi della Società	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). Il premio deve essere pagato entro 60 giorni dall'effetto o rata della polizza. Se il premio della polizza non è stato pagato entro il 60° giorno dalla data di decorrenza e/o rateo, gli Assicuratori per iscritto hanno il diritto di cancellare la polizza dando notifica all'assicurato o riassicurato via il broker. In caso di cancellazione, il premio pro rata per il periodo di copertura concessa è dovuta agli Assicuratori, o l'intero premio è dovuto se è avvenuto un sinistro prima della cancellazione della polizza. I sottoscrittori devono dare almeno 15 giorni di preavviso per la cancellazione della polizza. Se il premio è pagato entro il periodo di preavviso, la cancellazione è revocata. Se invece il premio non è stato pagato, la polizza è automaticamente terminata a scadenza del preavviso. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.
Rimborso	Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione ha durata per il periodo concordato fra le parti come indicato nel contratto. Non è previsto tacito rinnovo, il contratto si intende concluso alla sua naturale scadenza salvo proroghe da concordarsi fra le parti.
Sospensione	Non prevista.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione dello stesso per eventuale ripensamento.
Risoluzione	Il contratto è senza tacito rinnovo e non prevede termini di disdetta. Il Contraente dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Società con preavviso di 30 giorni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a tutte le persone giuridiche che sono interessate a tutelare i propri beni nella formula all risks.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La commissione relativa al prodotto è pari al 24% del premio netto più un 10% di accessori per oneri amministrativi. (al netto delle imposte).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dalla presentazione del reclamo.
All'IVASS	In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel..: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it e www.ania.it .
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (arbitrato)	Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'art. 14 - Procedura per la valutazione del danno, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

LLOYD'S

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

BIGArtDealer

COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Edizione – Settembre 2021

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicuratore: Lloyd's Insurance Company S.A., che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;

Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

Contratto d'Assicurazione: il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:

Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;

Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Massimale: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;

Scoperto: Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Sottolimite: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

CONDIZIONI PARTICOLARI

LE PRESENTI CONDIZIONI PARTICOLARI PREVALGONO SULLE CONDIZIONI GENERALI IN CASO DI DISCORDANZA.

IL PRESENTE COTRATTO SI INTENDE CONVENUTO SULLA BASE DELLA "PROPOSTA DI ASSICURAZIONE'' SOTTOSCRITTA DALL'ASSICURATO, CHE NE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE

1. TIPO DI COPERTURA: ALL RISKS
Gli Assicuratori indennizzeranno l'Assicurato fino ad un ammontare e stabilito nel presente contratto per i danni materiali e diretti di qualunque tipo ai beni descritti nella Scheda allorché essi si trovino entro i limiti territoriali precisati nella medesima scheda, durante il periodo del presente contratto, fermo restando termini, condizioni ed esclusioni stabilite dal presente contratto.

2. FORMA DELL'ASSICURAZIONE
Si precisa che le garanzie fornite dal presente contratto possono essere prestate nella formula "a primo rischio assoluto" o "a valore intero" come da definizioni a seguire e a seconda di quanto indicato nella scheda di assicurazione.

DEFINIZIONI:

Valore intero:
La garanzia viene prestata a Valore Intero, forma di assicurazione con l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile. Se dalle stime fatte risulta che il valore dei beni assicurati eccedeva, al momento del sinistro, la somma assicurata, gli assicuratori rispondono del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e quella risultante al momento del sinistro.

Primo rischio assoluto:
La garanzia viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale, in deroga quindi all'Art.1907 del Codice Civile.

3. ESCLUSIONI:
Questa Assicurazione non copre le perdite o danni ai beni assicurati causati da:

(a) lavoro effettuato nel corso di interventi di restauro, pulitura, riparazione, rincorniciatura o simile.
(b) furto o sparizione misteriosa. Ovvero quando tale furto o sparizione vengano scoperti in sede di inventario o non sia possibile stabilire i modi e i tempi dell'ammanco;
(c) furto o sparizione di o da un mezzo di trasporto stradale di qualsiasi tipo, di proprietà o in affidamento all'Assicurato, a suoi collaboratori o a terzi che non siano trasportatori di professione, qualora tale mezzo di trasporto stradale sia lasciato incustodito; Ai fini della presente esclusione si conviene che un veicolo sarà considerato incustodito quando manca la presenza fisica delle persone addette al trasporto a bordo o accanto al veicolo. Tale esclusione non è applicabile nel caso in cui il trasporto de beni venga effettuato a cura di un trasportatore di professione o di uno spedizioniere.
(d) Perdita o danno causati alle cose assicurate da uso normale o deterioramento graduale, logorio, difetto intrinseco, ruggine od ossidazione, tarme, parassiti e animali nocivi;
(e) condizioni climatiche o atmosferiche, estremi di temperatura o di luce, a meno che tale perdita o sia causata da incendio, fulmine, esplosione, eventi atmosferici, inondazione e terremoto o conseguente a guasto delle apparecchiature di climatizzazione o condizionamento;
(f) guasto meccanico o elettrico alla merce assicurata;
(g) Perdita di valore di mercato dei beni se non derivante dal deprezzamento relativo a un danno assicurato dal presente Contratto.

4. BASE DI VALUTAZIONE
Qualora venga avanzata richiesta di risarcimento relativa ai beni assicurati dal presente Contratto, la valutazione di tali beni al fine della liquidazione sarà effettuata come segue:

a) beni di proprietà dell'Assicurato: al valore di mercato al momento del sinistro;
b) beni venduti ma non consegnati all'acquirente: al prezzo di vendita;
c) beni in affidamento, custodia o controllo dell'Assicurato di proprietà di terzi: al valore di mercato immediatamente precedente al sinistro oppure sulla base del debito dell'Assicurato verso detti terzi, fermo restando che in caso di sinistro verrà utilizzata la base di valutazione che tra le due risulta essere la inferiore.

Soggetto all'approvazione dei Sottoscrittori, l'Assicurato ha la facoltà di assicurare tutti i beni o parte di essi con "stima accettata", fornendo agli Assicuratori la stima redatta da un esperto del settore, riportante l'elenco degli oggetti con la descrizione dettagliata ed il valore degli stessi.

5. DANNI PARZIALI
In caso di perdita o danneggiamento parziale di uno dei beni assicurati nell'ambito della presente assicurazione, agli effetti del risarcimento, l'ammontare del danno sarà costituito dal costo delle spese del restauro, maggiorate del deprezzamento subito.

6. SPESE CONSEQUENZIALI AL DANNO
La copertura è inoltre estesa a coprire le seguenti fino a un massimo del 50% dell'importo liquidabile del danno e con il limite di € 10.000,00:
- le spese di trasporto e di deposito ai fini di restauro e riparazione per gli oggetti danneggiati fino alla ricollocazione presso l'ubicazione d'origine.
- le spese di sgombero e smaltimento delle macerie dei beni danneggiati e irrecuperabili.
- le spese per l'installazione temporanea di porte di emergenza, serrature e vetrate provvisorie dopo un evento assicurato.
- le spese per il servizio di sorveglianza in attesa di ripristino delle misure di protezione per massimo 48 ore

7. INCAUTO ACQUISTO
A parziale deroga dell'Art. 2 punto 3 delle Condizioni Generali, questa assicurazione è estesa a coprire eventuali confische e requisizioni di beni assicurati dovuti da incauto acquisto fino a un massimo di € 25.000,00. La copertura esclude qualsiasi confisca o cessione dovuta a: debiti, lasciti testamentari, eredità, divorzi e cause relative. Sono inoltre esclusi tutti i fatti noti all'Assicurato prima della stipula del presente Contratto.

8. BENI RECUPERATI
Qualora i beni assicurati a seguito di un sinistro liquidato a termini di polizza vengano recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne comunicazione agli Assicuratori. I beni sono da considerarsi proprietà degli Assicuratori ove sia stato indennizzato integralmente la somma assicurata relativa al bene in questione. L'Assicurato ha il diritto e la prelazione a riacquistare la proprietà degli oggetti restituendo contestualmente agli Assicuratori l'intero importo liquidatogli, entro 90 giorni da quando è venuto a conoscenza del ritrovamento. Qualora i beni recuperati presentino dei danni l'importo da rimborsare per il riacquisto degli stessi sarà ridotto delle eventuali spese di restauro e dell'eventuale deprezzamento subito. Qualora i beni vengano recuperati prima della liquidazione del sinistro, gli Assicuratori risarciranno unicamente eventuali danni che si siano verificati e risarcibili a termini contrattuali.

9. COPPIE, SETS O PARURES
In caso di perdita o danno di quei beni assicurati che hanno un valore speciale o incrementato perché facenti parte di una coppia, un set o una parure**,** l'indennizzo terrà conto di tale maggior perdita di valore.

10. LIMITE DEL FURTO CON DESTREZZA
La presente copertura include il furto con destrezza entro i limiti indicati nella scheda di assicurazione.
Si precisa che per furto con destrezza si intende il furto commesso con particolare abilità, eludendo l'attenzione del derubato o dei presenti e può esercitarsi su cose addosso al derubato o su cose non addosso allo stesso, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

11. GUASTI CAUSATI DAI LADRI AD INFISSI ED IMPIANTI
E' convenuto che i danni materiali e diretti causati da ladri agli infissi e/o agli impianti d'allarme sono coperti dal presente contratto fino all'importo indicato nella scheda di assicurazione. Qualora sia prevista dal contratto una franchigia, questa non potrà essere applicata a tale principio.

12. MERCI IN AFFIDAMENTO
La copertura comprende, le merci affidate da terzi in conto visione, vendita, cura e custodia che si intendono quindi incluse nel massimale previsto, a condizione che tali merci risultino in carico sui registri fiscali o che esistano precedentemente al momento del sinistro delle lettere di affidamento per le stesse.

13. MERCE PRESSO TERZI
La copertura comprende, se previsto nella scheda di assicurazione e fino all'importo indicato, i danni alle merci temporaneamente in giacenza presso terzi, tra cui a titolo esemplificativo e non limitativo clienti, restauratori, corniciai, case d'aste, indipendentemente dalle misure di sicurezza presenti e a conoscenza dell'Assicurato.
Da tale garanzia sono esclusi i beni giacenti nei locali dei trasportatori/spedizionieri a meno che tali beni non si trovino presso gli stessi per una giacenza tecnica di massimo 30 giorni, a seguito di un trasporto coperto dal presente contratto. Si intendono inoltre esclusi i locali all'aperto e i luoghi di pubblico ritrovo quali bar, ristoranti, hotel e simili.

14. TRASPORTI/SPEDIZIONI
La copertura comprende, se previsto nella scheda di assicurazione e fino all'importo indicato, i trasporti e le spedizioni dei beni assicurati. Per la validità della copertura, i trasporti effettuati con propri mezzi, o di dipendenti e rappresentanti, dovranno essere effettuati da due persone se la somma assicurata supera gli € 250.000,00. Si intendono inoltre assicurate le merci affidate a trasportatori o spedizionieri per le giacenze e soste tecniche fino ad un massimo di 30 giorni.

15. MOSTRE E FIERE
La presente copertura, se prevista nella scheda di assicurazione e fino ai valori indicati, viene prestata nella formula "da chiodo a chiodo" e pertanto comprende i trasporti relativi alla mostra inclusi l'allestimento, il carico/scarico e eventuali giacenze tecniche presso il trasportatore e per pratiche doganali.

Ai fini della concorrenza delle garanzie, l'Assicurato dovrà comunicare preventivamente al broker:

- denominazione, ubicazione e durata della manifestazione;
- valore totale suddiviso per categoria di merce (v. condizioni speciali)
- elenco dettagliato dei beni con la somma da assicurare per ogni singolo oggetto (non necessario nel caso la copertura mostre/fiere venga prestata a primo rischio assoluto)

16. IMBALLO E PROTEZIONE DELLE MERCI
E' necessario ai fini della copertura che le merci assicurate durante i trasporti e le spedizioni (incluse quelle relative alle mostre/fiere) siano imballate e protette adeguatamente a seconda della natura degli oggetti e alle circostanze del viaggio e che tutte le operazioni di imballaggio e disimballaggio vengano effettuate con la massima cura.

17. RINUNCIA DI RIVALSA
La presente copertura prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti degli imballatori, vettori, trasportatori, degli organizzatori di manifestazioni, di enti fiera e società ad essi collegate.
E' prevista inoltre, limitatamente alla garanzia "merce presso terzi", la rinuncia di rivalsa nei confronti dei terzi a cui le merci sono affidate.

18. SISTEMI DI ALLARME E MEZZI DI PROTEZIONE
È condizione essenziale ai fini dell'operatività delle garanzie che qualora sia presente e dichiarato un impianto di allarme nel questionario pre-contrattuale che forma parte integrante della presenta polizza:

a) L'impianto stesso sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
b) L'Assicurato faccia tutto il necessario per mantenere il sistema d'allarme perfettamente funzionante;

Resta convenuto che, in caso di non funzionamento del sistema d'allarme dovuto a cause di cui l'Assicurato non sia a conoscenza, la copertura sarà ugualmente operante, con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 25% dell'indennizzo.

A prescindere dall'impianto d'allarme, è condizione essenziale che i locali siano protetti da adeguati mezzi di protezione.

Nel caso in cui una raccomandazione non sia stata effettuata entro i termini e avvenisse un danno che sarebbe potuto essere impedito o ridotto dall'applicazione di tale raccomandazione, nessuna indennità sarà dovuta in base a tale principio

19. CHIAVI
E' condizione essenziale per l'efficacia del presente contratto che tutte le chiavi ed i relativi duplicati per l'azionamento degli impianti d'allarme (se installati) nonché tutte le chiavi e relativi duplicati, di casseforti e camere di sicurezza siano rimosse dai locali indicati nella Scheda**,** qualora i locali non siano aperti per il normale svolgimento dell'attività.

20. TERRORISMO DURANTE LA GIACENZA
Qualora sia previsto nella scheda di assicurazione, e soggetto al pagamento del relativo premio, la copertura include i danni o le perdite ai beni assicurati, conseguenti ad atti di terrorismo durante il periodo in cui tali beni sono presso ubicazioni di Mostre, Fiere o presso le ubicazioni dell'Assicurato. Ai fini della presente copertura, un atto di terrorismo viene considerato come un atto che comprende l'uso della forza e della violenza da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione(i), nonché commesso per finalità politiche, religiose o ideologiche, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione per tali scopi.
Qualora la garanzia terrorismo durante la giacenza non fosse indicata nella scheda di assicurazione la garanzia terrorismo opererà solamente durante i trasporti e ogni movimentazione dei beni assicurati ai termini e condizioni della Institute Strikes clauses (cargo) 01.01.2009 o Institute Strikes clauses (Air cargo) 01.01.2009.

21. CLAUSOLA SULL'ESCLUSIONE E LIMITAZIONE DELLE SANZIONI
Nessun Aassicuratore è tenuto a fornire una copertura, a rispondere della liquidazione di sinistri né a erogare prestazioni laddove la fornitura di tale copertura, la liquidazione di tale sinistro o l'erogazione di tali prestazioni lo possa esporre a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni ONU o sanzioni economiche e commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

22. CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurato o riassicurato prende atto che il premio deve essere pagato ai sottoscrittori entro 60 giorni dall'effetto o rata della polizza. Se il premio della polizza non è stato pagato ai sottoscrittori entro il 60° giorno dalla data di decorrenza e/o rateo, i sottoscrittori per iscritto hanno il diritto di cancellare la polizza dando notifica all'assicurato o riassicurato via il broker. In caso di cancellazione, il premio pro rata per il periodo di copertura concessa è dovuta ai sottoscrittori, o l'intero premio è dovuto se è avvenuto un sinistro prima della cancellazione della polizza. I sottoscrittori devono dare almeno 15 giorni di preavviso per la cancellazione della polizza. Se il premio è pagato entro il periodo di preavviso, la cancellazione è revocata. Se invece il premio non è stato pagato, la polizza è automaticamente terminata a scadenza del preavviso. Se un foro o tribunale amministrativo ritiene qualsiasi condizione di questa clausola non valida o non esecutiva, tale invalidità o non esecuzione non avrà effetto sulle altre condizioni di questa clausola, pertanto restano in forza ed effettive.

23. CLAUSOLA MALATTIE TRASMISSIBILI
1. A prescindere da quanto previsto all'interno della presente assicurazione, l'assicurazione stessa non copre alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura, causati, derivanti, risultanti, conseguenti o connessi ad una malattia trasmissibile oppure per timore o paura (sia reale che percepita) di una malattia trasmissibile.

2. Ai fini della presente clausola, qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, incluso, ma non limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
2.1. per una malattia trasmissibile, o
2.2. qualsiasi proprietà assicurata dalla presente copertura che è affetta da tale malattia trasmissibile.

3. Per quanto indicato nella presente clausola, una malattia trasmissibile deve intendersi una malattia che può essere trasmessa attraverso qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro laddove:
3.1 la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, un virus,batterio, parassita o altro organismo o variante dello stesso, sia vivo che non,e
3.2 la modalità di trasmissione, sia diretta che indiretta, include ma non è limitata a, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da e a qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi

4. La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture addizionali, deroghe a qualsiasi esclusione o altre concessioni sulla copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni di polizza restano invariati

24. CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI
1. Fermo restando quanto riportato ai paragrafi 3,4 e 6 che seguono, in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, responsabilità o spese causate, a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso o funzionamento come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programmi software per computer, codice malevolo, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.
2. Soggetta sempre a tutti i termini e condizioni della polizza a cui la presente clausola è allegata, la presente assicurazione copre le perdite o i danni fisici alle cose causati da, o a cui abbia contribuito, o derivanti dall'uso o funzionamento di qualsiasi computer, sistema informatico, programmi software, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico, se tale uso o funzionamento non ha lo scopo di infliggere danni.
3. Qualora la presente clausola fosse allegata a polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile che ne derivi, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici il paragrafo 1 non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.
4. Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ad una perdita fisica altrimenti coperta o ad un danno fisico alle cose assicurate causato da un attacco informatico mirato. L'onere di provare la copertura nell'ambito di questo paragrafo è a carico dell'Assicurato
5. Ai fini del paragrafo 4, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o il funzionamento, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programmi software per computer, codice malevolo, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico il cui movente è quello di infliggere danni esclusivamente all'Assicurato o alla proprietà dell'Assicurato.
6. Le cose assicurate da questa polizza non includono dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò non sia espressamente indicato altrove in questa polizza

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2 - ESCLUSIONI
La presente assicurazione non copre:

1 - I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da atti dolosi dell'Assicurato; furto o disonestà commesse da o in collusione con: amministratori, soci, direttori, dell'Assicurato o di persone a cui i beni siano stati consegnati in affidamento;

2 - Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

3 - Perdite e danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.

4 - Limitatamente al rischio di giacenza, le perdite o danni causati da qualsiasi atto di terrorismo; ai fini della presente esclusione, un atto di terrorismo viene considerato come un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza e della violenza e/o della minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, nonché commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.
La presente esclusione riguarda inoltre la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da o conseguenti a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi atto di guerra o terrorismo o relativo a questi.
Nel caso in cui gli Assicuratori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale sinistro, danno, costo o spesa, non è coperto dall'assicurazione, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.
Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non applicabile, quanto resta avrà comunque piena validità e effetto;

5- Le perdite, o i danni direttamente o indirettamente provocate, da una delle cause seguenti:
   a) radiazioni ionizzanti o contaminazioni da radioattività da parte di qualunque materiale di rifiuto derivante dall'utilizzazione di combustibile nucleare;
   b) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
   c) armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
   d) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo, di qualsiasi complesso nucleare esplosivo o componente nucleare dello stesso, a meno che non si tratti di isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare e tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati ed usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri simili scopi pacifici;
   e) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

6 - a) Fermo restando quanto previsto dal punto 6.b) delle Esclusioni Generali che segue, in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno, a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
b) Ove il presente punto sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, il punto 6.a) delle presenti Esclusioni Generali non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.. In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio netto dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia fino alla scadenza del contratto.

ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Semprechè il premio sia stato calcolato tenendo conto del maggior rischio precedente.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 1915 Codice Civile, dovrà:

5.1 farne denuncia per iscritto agli Assicuratori non appena possibile e comunque non oltre 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza;

5.2 farne denuncia scritta, nei casi di furto, rapina e/o altro reato, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia nel termine di 48 ore dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza;

5.3 fornire agli Assicuratori, nel più breve tempo possibile e comunque su richiesta della stessa o di chi al momento la rappresenta, una distinta particolareggiata delle cose colpite da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria di Polizia.

5.4 conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e fornire tutte le prove ed informazioni sulle cose colpite dal sinistro, oltre che sulle circostanze e cause di questo, che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere;
5.5 informare tempestivamente gli Assicuratori del ritrovamento dei beni assicurati scomparsi o del luogo in cui essi si trovano.

ART.6- PROVA DEL SINISTRO
L'Assicurato nel caso di perdita o danno ai beni assicurati dovrà a proprie spese, dietro ragionevole richiesta degli Assicuratori, fornire tutte quelle informazioni e prove che si riferiscono ai beni persi o danneggiati, circa la qualità, quantità, e valore, ed alle circostanze della perdita o del danno che egli sarà in grado di fornire e dovrà cooperare con gli Assicuratori o loro rappresentanti nell'indagine e/o nella definizione del danno.

ART. 7 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori o il Contraente possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso, questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile. Resta inteso che, su richiesta dell'Assicurato e previo esplicito consenso degli Assicuratori, la somma assicurata potrà essere nuovamente coperta mediante il pagamento del premio relativo da definirsi.

ART. 10- RIVALSA
Nel caso in cui gli Assicuratori siano tenuti all'indennizzo di somme in forza del presente contratto e qualora non sia prevista la rinuncia di rivalsa, gli stessi sono autorizzati ad esperire, a proprie spese, azione di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili con l'esclusione dei familiari e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere. L'Assicurato si impegna a fornire tutta l'assistenza che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere, producendo i documenti necessari per consentire agli stessi di far valere i propri diritti.

ART. 11 – RINNOVO DEL CONTRATTO
Il presente contratto con decorrenza e scadenza indicate nella scheda di assicurazione, non prevede il tacito rinnovo e pertanto si intenderà annullato alla sua naturale scadenza salvo diversi accordi di rinnovo tra le parti.

ART. 12 – RICHIESTA FRAUDOLENTA
Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto di cui alla presente assicurazione e il presente contratto sarà nullo.

ART. 13 – CLAUSOLA DI GESTIONE
Gli Assicuratori e l'Assicurato dichiarano di avere affidato la gestione del presente contratto al Lloyd's Correspondent, BIG Broker Insurance Group S.r.l.. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Lloyd's Correspondent ed ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto Lloyd's Correspondent e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti degli Assicuratori e viceversa.

ART. 14 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:
a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle parti:
b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito e se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dov'è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

ART 15 - MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) Indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) Verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6
d) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 14 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 16 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

ART.17 - DOMANDE GIUDIZIALI

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori Lloyd's Insurance Company S.A., al Rappresentante Generale per l'Italia Lloyd's Insurance Company S.A.. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro "Gli Assicuratori Lloyd's Insurance Company S.A. che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n……..in persona del Rappresentante Generale per l'Italia Lloyd's Insurance Company S.A.

ART.18 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.19 - FORO COMPETENTE
Si conviene che il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di Milano ove ha sede la Rappresentanza Generale di Lloyd's Insurance Company S.A.,in Corso Garibaldi 86.

ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di
quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte della Compagnia di assicurazioni Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's"): la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso

b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale

c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi Lloyd's stessi; la base giuridica del trattamento è il consenso

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali

a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) è svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolarti o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione
e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano quali autonomi titolarti o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email servizioclienti@lloyds.com. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Titolare del trattamento in ambito italiano è Lloyd's Insurance Company S.A. nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.
Il Responsabile della protezione dei dati è Mr. Timor Ahmad (Timor.Ahmad@lloyds.com).